

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 717)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1959

Istituzione di un posto di Ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività sempre maggiore che i cappellani delle carceri sono quotidianamente chiamati a svolgere negli Istituti di prevenzione e pena, ha reso necessario predisporre l'allegato disegno di legge per la istituzione di un superiore organo di collegamento fra la periferia ed il centro.

Con tale provvedimento viene infatti istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, a somiglianza di quanto già fatto per i servizi sanitari, tecnico-industriale ed agricolo, l'ispettore dei cappellani.

Per l'articolo 2 del citato allegato disegno di legge alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Non essendo però nè equo nè corrispondente ai criteri gerarchici, applicabili anche al personale aggregato, che al Cappellano ispettore siano corrisposte le stesse competenze spettanti ai cappellani di cui è incaricato di dirigere e coordinare l'attività, si ritiene giusto fissare un diverso trattamento economico che, in nessun caso, può

essere inferiore alla cifra mensile di lire 50.000, pari all'onere annuo lordo di lire 600.000.

È evidente però che se il Cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, il trattamento economico di cui sopra non sarebbe sufficiente ad assicurare un decoroso tenore di vita. Ed è perciò che nella ipotesi in cui l'incarico di Cappellano ispettore sia conferito a chi di tali altri assegni non gode, il trattamento economico deve essere elevato a lire 1 milione e 200.000.

Per le stesse ragioni si ritiene che al Cappellano ispettore, per i viaggi di servizio, venga, in ogni caso, assicurato il trattamento economico spettante agli impiegati statali con il coefficiente di stipendio 402.

All'onere di cui all'articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1959-60 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un posto di Ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena — per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.

Art. 2.

Alla nomina del Cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Al Cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il Cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al Cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1959-60 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.